

Circolare 07/2023

Data, 22.06. 2023

Oggetto: Peso presunto documenti di trasporto rifiuti ADR

Con l'entrata in vigore obbligatoria della versione **ADR 2023**, a partire dal **01/07/ 2023** diventerà obbligatoria la stima del peso del trasporto rifiuti ADR. Sarà necessario indicare il peso effettivo del carico ADR, ovvero, il peso presunto potrà essere indicato solo solo a determinate condizioni e dichiarandolo su un documento (diverso dal formulario al formulario). Sono previste tre condizioni, affinché sia possibile **determinare mediante stima, la quantità di rifiuti trasportati**, per dichiarare nel documento di trasporto il peso, secondo quanto stabilito ADR 5.4.1.1.

- 1) **per gli imballaggi**: al documento di trasporto (FIR/FORMULARIO) deve essere aggiunta una lista degli imballaggi che ne specifichi il tipo e il volume nominale;
- b) **per i container** la stima, da allegare al documento di trasporto, deve basarsi sul loro volume nominale o su altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuto, la densità media, il tasso di riempimento;
- c) **per le cisterne (ATB) dei rifiuti che operano sottovuoto**, la stima è, per esempio, giustificata mediante una stima fornita dallo speditore o rilevabile dagli equipaggiamenti del veicolo.

Questo tipo di valutazione **non è ammessa**:

1) nei trasporti in esenzione, in cui la quantità è essenziale ai fini dell'applicazione della dispensa (ad esempio secondo ADR 1.1.3.6.)

2) nei trasporti di rifiuti contenenti materie di cui al punto 2.1.3.5.3. (classificazione delle miscele, applicazione del criterio del pericolo preponderante), ovvero:

- Materiali della classe 7

- Materie della classe 1

- Materie della classe 2

- Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3

- Materie auto reattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1

- Materie piroforiche della classe 4.2

- Materie della classe 5.2

- Materie della classe 6.1 che soddisfano i criteri di tossicità per inalazione del gruppo di imballaggio I

- Materie infettanti della classe 6. 2 ovvero materie della classe 4.3

3) per le cisterne diverse dalle cisterne per i rifiuti sottovuoto

Quando tale possibilità è applicabile, nel documento di trasporto deve essere riportata la seguente dicitura: **QUANTITA' STIMATA IN CONFORMITA' AL 5.4.1.1.3.2'**

Per qualsiasi necessità di ulteriori chiarimenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico.